

Bruxelles, 23 novembre 2018
(OR. en)

14601/18

FISC 497
ECOFIN 1116

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali – Approvazione

1. Il Consiglio ECOFIN è stato invitato a riferire al Consiglio europeo su varie questioni fiscali menzionate, in particolare, nelle sue conclusioni del marzo e giugno 2012, del maggio 2013, del dicembre 2014 e dell'ottobre 2017.
2. Il 22 novembre 2018 il Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" (HLWP) del Consiglio ha predisposto e approvato un progetto di relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, in vista della presentazione al Consiglio tramite il Coreper. È stato inoltre convenuto che, prima di pubblicare la versione definitiva della relazione, l'SGC effettuerà i consueti aggiornamenti fattuali (che interessano le parti tra parentesi quadre) dopo il Consiglio ECOFIN.
3. Si invita pertanto il Coreper:
 - a raccomandare al Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2018 di approvare la relazione che figura in allegato affinché sia trasmessa al Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO SULLE
QUESTIONI FISCALI**

1. La presente relazione fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre della presidenza austriaca, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità.
2. La relazione fornisce una panoramica dello stato dei lavori pertinenti del Consiglio e verte su varie questioni menzionate nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'1 e del 2 marzo 2012¹ dedicate alla crescita, nonché nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012², del 22 maggio 2013³, del 24 e 25 ottobre 2013⁴, del 19 e 20 dicembre 2013⁵, del 20 e 21 marzo 2014⁶, del 26 e 27 giugno 2014⁷, del 18 dicembre 2014⁸ e del 19 ottobre 2017⁹, come pure nelle conclusioni del Consiglio del 2012¹⁰ e del 2016¹¹ nel settore dell'IVA e nelle conclusioni del Consiglio "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale" del 2017¹².
3. La presidenza austriaca ha dedicato particolare attenzione al tema della tassazione dell'economia digitale, con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del suo mandato. [Il 4 dicembre 2018, la presidenza ha sottoposto al Consiglio ECOFIN la direttiva relativa all'imposta sui servizi digitali.]

¹ EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21).
² EUCO 76/12 del 28 e 29 giugno 2012.
³ EUCO 75/1/13 REV 1 del 22 maggio 2013.
⁴ EUCO 169/13 del 24 e 25 ottobre 2013.
⁵ EUCO 217/13 del 19 e 20 dicembre 2013.
⁶ EUCO 7/1/14 REV 1 del 20 e 21 marzo 2014.
⁷ EUCO 79/14, punto 2.
⁸ EUCO 237/14, punto 3.
⁹ EUCO 14/17, punto 11.
¹⁰ 9586/12.
¹¹ 9494/16.
¹² 5175/17.

4. Nello specifico, il Consiglio:

- a) ha adottato la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto ai fini dell'imposizione degli scambi tra Stati membri;
- b) ha adottato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock;
- c) ha adottato il regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie;
- d) ha adottato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto;
- e) ha adottato la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici;
- f) ha adottato la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;¹³
- g) ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia;
- h) ha compiuto sostanziali progressi su una serie di importanti proposte legislative in materia di IVA, anche per quanto riguarda i dettagli del sistema dell'IVA definitivo, del regime speciale per le PMI, ecc.;

¹³ *GUL 282 del 12.11.2018, pag. 5.*

- i) ha compiuto sostanziali progressi nel settore delle accise con riguardo alla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche nonché alla proposta di direttiva che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), accompagnata da una proposta di decisione relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) e da una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.

5. Il Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha proseguito ulteriormente i lavori sulle diverse materie che rientrano nel suo mandato, tra cui numerose questioni relative alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come previsto nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017¹⁴. I risultati dei lavori del Gruppo "Codice di condotta" sono stati presentati, in coordinamento con l'HLWP, al Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2018¹⁵.

6. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli, si veda qui di seguito.

A. Iniziative nel settore del diritto fiscale dell'UE

Base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società

7. Nell'ambito del rilancio della proposta del 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, la Commissione ha presentato proposte di direttive del Consiglio su una base imponibile comune per l'imposta sulle società, di seguito "CCTB",¹⁶ e su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, di seguito "CCCTB".¹⁷ La proposta CCTB stabilisce norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società multinazionali all'interno dell'UE, mentre la proposta CCCTB integra la proposta CCTB con l'elemento relativo al consolidamento.

¹⁴ 15429/17.

¹⁵ 14364/18 / ADD 1-15.

¹⁶ 13730/16.

¹⁷ 13731/16.

8. Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ECOFIN ha espresso il parere¹⁸ secondo cui i lavori sulla proposta CCTB dovevano concentrarsi in via prioritaria sugli *"elementi di una base imponibile comune"* e ha invitato gli Stati membri, come punto di partenza, a *"concentrare gli sforzi sulle norme per il calcolo della base imponibile e, in particolare, sui nuovi elementi dell'iniziativa così rilanciata (capi da I a V)"*. Inoltre, *"gli Stati membri dovrebbero in seguito concentrarsi sugli elementi restanti della base comune (capi da VI a XI)"*. In merito alla proposta CCCTB, il Consiglio ha convenuto che sarebbe stata esaminata a livello tecnico soltanto una volta concluse con esito positivo le discussioni sulla proposta CCTB.
9. La presidenza maltese ha incentrato successivamente le discussioni tecniche sui nuovi elementi della proposta CCTB, ossia una superdeduzione per i costi di ricerca e sviluppo a sostegno dell'innovazione (articolo 9), una nuova deduzione per la crescita e gli investimenti per affrontare la distorsione a favore del finanziamento tramite debito (articolo 11) e una compensazione temporanea delle perdite (articolo 42). Il 23 maggio 2017 il Consiglio ECOFIN ha proceduto a un dibattito orientativo sulla questione del giusto equilibrio tra armonizzazione e flessibilità nel contesto di una crescente concorrenza internazionale, trattandosi di un tema ricorrente. In tale occasione, vari ministri hanno sostenuto l'obiettivo di una base imponibile quanto più ampia possibile per l'imposta sulle società per preservare il gettito fiscale nazionale.
10. Durante le presidenze estone e bulgara, il Gruppo "Questioni fiscali" ha portato a termine l'esame articolo per articolo di tutti i capi della proposta CCTB ed è stato inoltre avviato un dibattito per stabilire in quale misura la proposta CCTB potesse fornire una risposta politica adeguata alle sfide in materia di imposizione diretta poste dall'economia digitale.
11. La presidenza bulgara ha elaborato inoltre un primo testo di compromesso sul capo IV della CCTB (disposizioni in materia di ammortamento) e ha raggiunto un accordo tra le delegazioni sull'idea di valutare, su base volontaria, l'incidenza di taluni articoli della proposta CCTB sul gettito fiscale nazionale utilizzando una metodologia e ipotesi comuni (testo di compromesso della presidenza) ai fini della comparabilità dei risultati. Ha inoltre avviato discussioni sul livello di armonizzazione, sull'ambito di applicazione e sulla flessibilità per gli Stati membri.

¹⁸ 15315/16.

12. L'esito di queste valutazioni sul gettito fiscale nazionale è stato esaminato in sede di HLWP il 26 ottobre 2018 sulla scorta di un questionario inviato alle delegazioni il 1° ottobre 2018: in totale, 23 Stati membri hanno effettuato la valutazione dell'incidenza degli articoli selezionati sul gettito fiscale, ma solo 12 sono stati in grado di fornire risultati (preliminari). Tale esame ha consentito di fornire orientamenti alle discussioni in corso a livello tecnico in sede di Gruppo "Questioni fiscali".
13. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della proposta, sono stati esaminati due approcci possibili per risolvere la questione, ovvero estendere l'ambito di applicazione obbligatorio all'insieme dei contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società (ambito di applicazione esteso) oppure consentire agli Stati membri che lo desiderino di coprire, su base volontaria, anche le imprese al di sotto della soglia di 750 milioni di EUR adeguando le loro norme nazionali in materia di imposta sul reddito delle società al fine di allinearle con le norme della proposta CCTB (adeguamento unilaterale). Sono stati inoltre rilevati gli svantaggi di un ambito di applicazione esteso:
- a) sarebbero necessarie disposizioni più armonizzate nella CCTB, ad esempio, per le PMI o settori specifici che sono di norma al di sotto della soglia di 750 milioni di EUR;
 - b) sarebbe fortemente limitata la flessibilità degli Stati membri in ordine alle misure nazionali di politica fiscale, ovvero vi sarebbe una maggiore esigenza di porre in essere soluzioni flessibili per emendamenti/modifiche celeri e puntuali della CCTB;
 - c) infine, potrebbero sorgere quesiti sugli aspetti legati alla sussidiarietà e proporzionalità, in particolare dai parlamenti nazionali.
14. Se è vero che le delegazioni avevano pareri diversi su quanto precede, la presidenza ha osservato che le valutazioni nazionali dell'incidenza della proposta CCTB sul gettito fiscale nazionale potevano gettare nuova luce sulla questione, poiché dalle osservazioni ricevute dalle delegazioni è emerso quanto segue:

- a) il carattere facoltativo della CCTB per le imprese al di sotto della soglia comporta una riduzione della base imponibile in quanto si prevede che i contribuenti scelgano il sistema a loro più favorevole;
 - b) l'incidenza della proposta CCTB sul gettito fiscale nazionale è complessivamente più positiva quando questa è applicata a tutte le società soggette a imposta (o, in alcuni casi, evita persino un'incidenza negativa - se non si contano gli incentivi fiscali).
15. Con queste premesse, la presidenza ha proposto di estendere l'ambito di applicazione obbligatorio della CCTB a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società e di vagliare nuove disposizioni specifiche (ma basate su principi) nella CCTB per le PMI e settori specifici, integrate, se necessario, da atti di esecuzione del Consiglio. Le delegazioni hanno tuttavia mantenuto posizioni divergenti: varie delegazioni sostenevano questo modo di procedere, mentre molte altre vi erano contrarie o sostenevano la necessità di una nuova proposta legislativa della Commissione, e varie delegazioni sono rimaste indecise.
16. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali proposti nell'articolo 9, paragrafo 3, e negli articoli 11 e 42 della CCTB, la presidenza ha suggerito di discuterne in una fase successiva dopo l'approvazione del nucleo tecnico della base imponibile comune per l'imposta sulle società, considerata la loro notevole incidenza sul gettito fiscale nazionale. La maggior parte delle delegazioni ha sostenuto tale modo di procedere, ma alcune delegazioni vi si sono opposte. Una delegazione ha suggerito inoltre di vagliare l'opportunità di una disposizione transitoria per compensare l'incidenza di bilancio negativa preliminare, che dovrebbe diminuire con il tempo.
17. Le discussioni sull'articolo 5 della CCTB (stabile organizzazione in uno Stato membro di un contribuente residente a fini fiscali nell'Unione) sono state anch'esse rinviate a una fase successiva tenuto conto del fatto che modifiche importanti di tale articolo sono incluse nella proposta della Commissione sulla presenza digitale significativa e che sono in corso lavori sull'argomento in sede di OCSE (cfr. sezione in appresso sugli sviluppi a livello internazionale in materia di tassazione del digitale).

18. La presidenza austriaca ha presentato testi di compromesso sui capi da I a V della CCTB, avvalendosi dei lavori delle presidenze maltese e bulgara, al fine di far avanzare le discussioni su questo nucleo tecnico. L'esito di queste discussioni è riportato nel testo di compromesso più recente della presidenza¹⁹.

Pacchetto sulla tassazione del digitale

19. A seguito delle conclusioni del Consiglio "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", del 5 dicembre 2017, la Commissione ha presentato in data 21 marzo 2018 il suo "pacchetto sulla tassazione del digitale", composto da:
- i) una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (sulla base dell'articolo 115 del TFUE);
 - ii) una raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa;
 - iii) una proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (sulla base dell'articolo 113 del TFUE);
 - iv) una comunicazione dal titolo "È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale".
20. La presidenza austriaca ha portato avanti i lavori della precedente presidenza al fine di garantire che il pacchetto sia esaminato senza indugio e in via prioritaria.
21. Per preparare il terreno, la presidenza ha organizzato il 5 e 6 luglio 2018 una conferenza sulla tassazione dell'economia digitale al fine di procedere a uno scambio di opinioni in un contesto informale.

¹⁹ Cfr. doc. XXXX/18. Nota: le parti relative a una possibile estensione dell'ambito di applicazione e agli incentivi fiscali figurano fra parentesi quadre.

22. In linea con la tabella di marcia della presidenza bulgara sulla tassazione del digitale²⁰ si è deciso di incentrare le discussioni sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (in prosieguo "direttiva relativa all'ISD"),
23. L'esame tecnico della proposta di direttiva relativa all'ISD durante la presidenza austriaca è stato avviato il 18 luglio 2018 nel Gruppo "Questioni fiscali".
24. Nella riunione informale dell'8 e del 9 settembre 2018 i ministri ECOFIN hanno esaminato la proposta di direttiva relativa all'ISD sulla base di un documento di riflessione della presidenza.
25. La direttiva relativa all'ISD è stata ulteriormente esaminata nelle riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" del 13 e del 24 settembre, dell'11 e del 25 ottobre, del 12 e del 21 novembre 2018, nella riunione degli Addetti fiscali del 16 novembre e nelle riunioni dell'HLWP del 25 settembre, del 26 ottobre e del 22 novembre 2018.
26. La presidenza ha sottoposto la direttiva relativa all'ISD al Consiglio ECOFIN del 6 novembre 2018 affinché si facesse il punto della situazione e si discutesse di due elementi specifici: ambito di applicazione per quanto riguarda i servizi imponibili e scadenza della direttiva. Il Consiglio ECOFIN ha dato un chiaro mandato al livello tecnico affinché siano proseguiti i lavori sugli aspetti tecnici. La presidenza ha agito di conseguenza, alla luce della sua decisione di preparare la direttiva relativa all'ISD ai fini di un accordo entro la sessione del Consiglio ECOFIN di dicembre 2018, come richiesto da vari Stati membri.
27. [La presidenza ha sottoposto la direttiva relativa all'ISD al Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2018 in vista di un orientamento generale.]

²⁰ 9052/18

Sviluppi a livello internazionale in materia di tassazione del digitale

28. La task force dell'OCSE sull'economia digitale si è riunita il 10 e l'11 luglio 2018 a Parigi per proseguire i lavori dopo l'adozione della relazione intermedia "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione), che costituisce un passo importante per i lavori a livello internazionale²¹, al fine di adottare la relazione finale entro il 2020.
29. La task force dovrebbe riunirsi il 4 e 5 dicembre 2018 per discutere di una nota del Segretariato dell'OCSE che sviluppa le proposte concrete formulate nell'ultima riunione. La presidenza ha organizzato uno scambio di opinioni nella riunione dell'HLWP il 22 novembre 2018 per preparare la riunione della task force.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

30. Nel 2016 il Consiglio ha adottato due serie di conclusioni: nel maggio 2016²² il Consiglio ha risposto al "piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA", presentato dalla Commissione il 7 aprile 2016, e nel novembre 2016 il Consiglio ha espresso un parere sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere²³.
31. Dando seguito al suo piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha avanzato un numero considerevole di proposte legislative in materia di IVA. Nel complesso, tali proposte mirano a modernizzare il sistema dell'IVA per adeguarlo all'economia digitale e alle esigenze delle PMI, nonché per far fronte al divario dell'IVA e migliorare la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA.

²¹ https://back-g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/media/communique_g20.pdf

²² 9494/16.

²³ 14257/16.

32. Durante il semestre di presidenza austriaca, i fascicoli legislativi sottoposti all'esame del Consiglio e/o, secondo i casi, dei suoi organi preparatori riguardavano i seguenti settori:
- a) pacchetto legislativo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA";
 - b) cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA;
 - c) applicazione dell'IVA alle pubblicazioni elettroniche;
 - d) sistema dell'IVA definitivo;
 - e) riforma delle aliquote IVA;
 - f) semplificazione delle norme in materia di IVA per le PMI;
 - g) meccanismo facoltativo settoriale di inversione contabile e meccanismo di reazione rapida;
 - h) meccanismo generalizzato di inversione contabile;
 - i) Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano.
33. Si prevede inoltre che la Commissione presenti una proposta legislativa risultata necessaria a seguito dell'adozione del "pacchetto IVA per il commercio elettronico" da parte del Consiglio nel dicembre 2017. La proposta riguarda l'attuazione del pacchetto IVA digitale per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. In questo contesto, andrebbe ricordata l'importanza del mercato unico digitale, nonché della dichiarazione iscritta nel processo verbale del Consiglio al momento dell'adozione degli atti in questione. Pertanto, rimane altamente prioritario progredire su questo fascicolo quanto prima. Se la proposta prevista della Commissione è presentata in tempo utile, la presidenza austriaca intende discuterla in una prossima riunione del Gruppo "Questioni fiscali" prima che termini il suo mandato.
34. Per informazioni più dettagliate sui singoli fascicoli nel settore dell'IVA, si veda qui di seguito.

a) "Soluzioni rapide" in materia di IVA

35. Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha presentato tre proposte legislative:

- i) la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri²⁴,
- ii) la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie²⁵ e
- iii) la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati²⁶.

36. Oltre ai "principi fondamentali" del sistema dell'IVA definitivo e al concetto di soggetto passivo certificato (SPC), che il Consiglio ha convenuto di discutere nel contesto dei lavori generali sul sistema dell'IVA definitivo (per maggiori informazioni, si vedano i punti da 48 a 87 della presente relazione), le proposte enunciano inoltre, in risposta alle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016, una serie di miglioramenti da apportare a breve termine al sistema attuale dell'IVA:

- i) la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative al regime di call-off stock,
- ii) il numero di identificazione IVA dell'acquirente che diventa una condizione sostanziale per l'esenzione della cessione intracomunitaria di beni,
- iii) la semplificazione e l'armonizzazione delle operazioni a catena al fine di rafforzare la certezza del diritto e
- iv) la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative alla prova del trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione dell'esenzione.

²⁴ 12882/17.

²⁵ 12881/17.

²⁶ 12880/17 (documento modificato successivamente da una proposta legislativa di cui al doc. 14893/17 integrando le disposizioni in materia di "soggetto passivo certificato" in tale nuova proposta di modifica del regolamento n. 904/2010).

37. Durante il semestre di presidenza austriaca è stata prestata particolare attenzione a tali proposte legislative.
38. Per conseguire rapidi progressi e risolvere questioni importanti nel settore dell'IVA, il Consiglio ha ritenuto opportuno e necessario far progredire i lavori sul nucleo di questa proposta della Commissione volta a modificare la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e della proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, rilevando nel contempo che le restanti parti della proposta concernenti i soggetti passivi certificati e l'articolo 402 della direttiva IVA richiederanno ulteriori discussioni.
39. Il 22 giugno 2018 il Consiglio ECOFIN non è stato ancora in grado di raggiungere un accordo su queste proposte legislative²⁷. Durante il semestre di presidenza austriaca, il Consiglio ECOFIN del 2 ottobre 2018 ha raggiunto un orientamento generale sul pacchetto legislativo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA"²⁸.
40. In una dichiarazione comune iscritta a verbale, la Commissione e il Consiglio si dicono consapevoli di una certa divergenza nel trattamento IVA applicabile alle associazioni autonome di persone che mettono in comune i loro servizi e ripartiscono i costi tra i loro membri. Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di chiarire tali norme in materia di IVA applicabili alle associazioni autonome di persone. La Commissione esaminerà nel dettaglio la questione in uno studio che sarà avviato a breve in vista di un'eventuale proposta, fatto salvo il suo diritto di iniziativa.

²⁷ 10335/18.

²⁸ 12564/18.

41. [I seguenti tre atti legislativi sono stati adottati dal Consiglio ECOFIN nella sessione del 4 dicembre 2018:
- i) la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri;
 - ii) il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock;
 - iii) il regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.]

b) Cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA

42. Il 30 novembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta modificata che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto²⁹ che includeva anche le disposizioni della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati, presentata dalla Commissione il 4 ottobre 2017³⁰.
43. Questa iniziativa fa parte del "pacchetto Equità fiscale, per la creazione di uno spazio unico europeo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)", definito nella tabella di marcia della Commissione per un'Unione più unita, più forte e più democratica. L'iniziativa mira a contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA attuando le raccomandazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e della Corte dei conti europea e migliorando in maniera decisa e rapida le modalità con cui le amministrazioni fiscali collaborano fra loro e con altri organi di contrasto.

²⁹ 14893/17.

³⁰ 12880/17.

44. La proposta mirava a introdurre misure specificamente destinate a contrastare i principali tipi di frodi transfrontaliere in tutta l'UE nel regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³¹, che costituisce il quadro giuridico di riferimento per la cooperazione amministrativa e la lotta contro le frodi in materia di IVA.
45. Al fascicolo è stata accordata alta priorità e il 22 giugno 2018 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul testo di compromesso della presidenza³².
46. Nella sessione del 2 ottobre 2018 il Consiglio ECOFIN ha adottato il regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto³³.

c) Applicazione dell'IVA alle pubblicazioni elettroniche

47. Il 1° dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici³⁴.
48. La direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto stabiliva che i servizi prestati per via elettronica, comprese le pubblicazioni fornite per via elettronica, sono soggetti all'aliquota normale. Le pubblicazioni su supporto fisico possono essere soggette a un'aliquota IVA ridotta e ad alcuni Stati membri è stata concessa anche la possibilità di continuare ad applicare aliquote super ridotte, comprese esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente (aliquota zero).
49. In linea con gli obiettivi elaborati nella strategia per il mercato unico digitale, la Commissione si è impegnata a modernizzare l'IVA per l'economia digitale e, di conseguenza, ha proposto di prevedere la possibilità di applicare aliquote ridotte, super ridotte e aliquote zero alle pubblicazioni elettroniche.

³¹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione).

³² 9820/18.

³³ 12621/18.

³⁴ 14823/16.

50. Il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo su questo fascicolo il 21 marzo 2017. In seguito ai lavori tecnici preparatori, il Consiglio ECOFIN ha discusso il fascicolo nelle sessioni del 16 giugno 2017³⁵, del 25 maggio 2018 e del 13 luglio 2018³⁶ ma non è stato in grado di ottenere il necessario sostegno unanime al testo di compromesso.
51. Nella sessione del 2 ottobre 2018 il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo politico³⁷ e la direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella sessione del 6 novembre 2018³⁸.

d) Sistema dell'IVA definitivo

Contesto

52. Dando seguito al suo "piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA" del 7 aprile 2016, la Commissione, in relazione al sistema dell'IVA definitivo (che è il principale obiettivo politico nel settore dell'IVA), ha scelto un approccio legislativo in due fasi³⁹.

³⁵ 8076/17 e 10040/17 + COR 1.

³⁶ 8771/18.

³⁷ 12622/18.

³⁸ GU L 286 del 14.11. 2018, pag. 20

³⁹ 12617/17.

53. Quale **prima parte della prima tappa legislativa**, il pacchetto di tre proposte legislative dell'ottobre 2017 (il cosiddetto fascicolo sulle "soluzioni rapide" in materia di IVA, composto da tre atti normativi⁴⁰ volti ad apportare quattro miglioramenti a breve termine (ovvero "soluzioni rapide") al sistema dell'IVA attuale) conteneva una serie di nuove disposizioni sul concetto di soggetto passivo certificato (SPC) e i cosiddetti "principi fondamentali" del sistema dell'IVA definitivo (che figurano come modifiche dell'articolo 402 della direttiva IVA).
54. Nel corso delle discussioni sul pacchetto legislativo relativo alle "soluzioni rapide" in materia di IVA (per maggiori informazioni, si vedano i punti da 31 a 37 della presente relazione), tutti gli Stati membri hanno convenuto in sede di Consiglio che, per conseguire rapidi progressi e risolvere questioni importanti nel settore dell'IVA, era opportuno e necessario far progredire i lavori sul nucleo delle proposte della Commissione relative alle "soluzioni rapide" in materia di IVA, rilevando nel contempo che le restanti parti delle proposte concernenti gli SPC e il testo delle modifiche dell'articolo 402 della direttiva IVA richiederanno ulteriori discussioni nel contesto di altre proposte legislative in materia di IVA (proposte relative ai dettagli tecnici del sistema dell'IVA definitivo/aliquote IVA⁴¹).
55. Quale **seconda parte della prima tappa legislativa**, la Commissione ha presentato, nel maggio 2018, una proposta legislativa relativa a misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo (di seguito "proposta della Commissione"). La proposta è stata presentata più dettagliatamente dalla Commissione in una delle riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" durante il semestre di presidenza bulgara.

⁴⁰ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (12882/17); proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie (12881/17); proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati (12880/17, modificato successivamente da una proposta legislativa di cui al doc. 14893/17 integrando le disposizioni in materia di "soggetto passivo certificato" in tale nuova proposta di modifica del regolamento n. 904/2010).

⁴¹ Proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

56. Durante il semestre di presidenza austriaca, la proposta della Commissione sul sistema dell'IVA definitivo, cui è stata accordata alta priorità, è stata il tema principale di numerose riunioni del Gruppo "Questioni fiscali", in quanto il fascicolo richiede un'analisi tecnica approfondita prima che siano operate le scelte politiche definitive che consentiranno di elaborare un testo di compromesso sulla base di una proposta della Commissione che conduca a un accordo tra tutti gli Stati membri in merito ai dettagli del sistema dell'IVA definitivo.

Stato dei lavori

57. Gli Stati membri apprezzano l'iniziativa adottata dalla Commissione per giungere a un sistema dell'IVA definitivo.
58. Il funzionamento del futuro sistema dell'IVA definitivo, unitamente alle eventuali misure di accompagnamento che saranno, se del caso, concordate, dipenderà in ampia misura dalle specificità della sua concezione. L'obiettivo principale delle discussioni durante la presidenza austriaca era pertanto quello di individuare e valutare i principali elementi costitutivi della proposta della Commissione, come anche i loro effetti, e di sondare se gli Stati membri avrebbero ritenuto opportuni e necessari adeguamenti o integrazioni proporzionati all'obiettivo perseguito.
59. Invece di un'analisi "articolo per articolo" della proposta, che non avrebbe consentito molti progressi su questo fascicolo data la portata, complessità e sensibilità della proposta, le discussioni si sono incentrate su sei elementi chiave:
- i) imposizione nello Stato membro di destinazione;
 - ii) modifica delle norme per le cessioni transfrontaliere di beni tra imprese (B2B) all'interno dell'UE nel senso di un'unica operazione B2B (cessione intraunionale di beni nello Stato membro di destinazione) al posto delle attuali due operazioni (cessione intracomunitaria di beni esente nello Stato membro da cui inizia la spedizione o il trasporto e acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione);

- iii) elaborazione e funzionamento delle disposizioni relative al concetto di SPC e alla sua certificazione;
- iv) norme in materia di cessioni di beni a SPC;
- v) norme in materia di cessioni di beni a soggetti diversi dagli SPC, comprese misure di accompagnamento; e
- vi) estensione dello sportello unico.

60. Va osservato che tutti gli Stati membri erano concordi sull'obiettivo generale e sulla via da seguire, ovvero che i vantaggi del sistema dell'IVA definitivo dovrebbero controbilanciarne i costi. In altri termini, il sistema dell'IVA definitivo dovrebbe di fatto comportare la riduzione dei rischi di frode, evasione o elusione fiscali, con effetti dunque positivi sul gettito fiscale, e dovrebbe avere un'incidenza positiva o quantomeno proporzionata sui costi di conformità delle imprese e autorità fiscali, nel rispetto del principio di neutralità dell'IVA. Gli eventuali costi amministrativi supplementari a carico delle autorità fiscali dovrebbero contribuire effettivamente a ridurre al minimo i rischi di frode, elusione ed evasione fiscali o di perdita di gettito fiscale ed essere determinanti per migliorare il rispetto dell'obbligo tributario.

i) Imposizione nello Stato membro di destinazione

61. Nelle conclusioni del 2016 sul piano d'azione sull'IVA della Commissione, il Consiglio ha ribadito che il principio dell'"imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi", previsto nell'articolo 402 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe essere sostituito dal principio dell'"imposizione nello Stato membro di destinazione" per il sistema dell'IVA definitivo per quanto riguarda le operazioni tra imprese, come affermato nelle conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2012. Il Consiglio ha sottolineato inoltre che "deve continuare il lavoro di creare le basi per la scelta politica da operare per quanto riguarda il sistema dell'IVA definitivo"⁴².
62. Nel corso delle discussioni durante la presidenza austriaca, le delegazioni hanno nuovamente sottolineato che i lavori su questa proposta della Commissione devono essere svolti tenendo presente tale orientamento politico.

⁴² 9494/16, punti 24 e 26.

ii) Un'unica operazione anziché due

63. Stando alla proposta della Commissione, il sistema attuale (ai fini dell'IVA) delle cessioni transfrontaliere di beni tra imprese (B2B) all'interno dell'UE basato su due operazioni dovrebbe essere sostituito da un sistema basato su un'unica operazione.
64. Secondo il sistema attuale, il fornitore ha una cessione di beni esente da IVA nello Stato membro in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente se sono soddisfatte tutte le condizioni dell'esenzione (cessione intracomunitaria di beni). L'acquirente ha un acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione.
65. Secondo la proposta della Commissione, vi sarebbe soltanto una cessione intraunionale di beni da parte del fornitore nello Stato membro di destinazione.
66. Gli Stati membri si sono detti sostanzialmente d'accordo di partire dall'idea di un'unica operazione anziché due.

iii) Elaborazione e funzionamento del concetto di SPC e sua certificazione

67. La proposta della Commissione contiene norme diverse, ad esempio per quanto riguarda il debitore dell'imposta, a seconda che l'acquirente sia o meno un SPC. Il concetto di SPC nella proposta si ispira al concetto di operatore economico autorizzato usato a fini doganali.
68. Nel corso delle discussioni durante la presidenza austriaca, alcuni Stati membri si sono opposti all'idea di introdurre il concetto di SPC e di applicare norme diverse a seconda che l'acquirente sia o meno un SPC.

69. Un certo numero di Stati membri sembra appoggiare l'idea di introdurre il nuovo concetto di SPC; numerosi Stati membri esprimono invece preoccupazione per la possibile complessità e i suoi effetti negativi su imprese e autorità fiscali, nonché per le potenziali questioni riguardanti la neutralità qualora venisse introdotto un sistema nel quale si applicherebbero norme diverse a seconda che un acquirente sia o meno un SPC.
70. Quasi tutti gli Stati membri convengono tuttavia sul fatto che, se venisse introdotto, il concetto di SPC non dovrebbe rispecchiare la nozione di "operatore economico autorizzato" attualmente usata a fini doganali. Dovrebbe essere assicurata la parità di accesso tra PMI e imprese di maggiori dimensioni.
71. Peraltro, gli Stati membri hanno al momento opinioni radicalmente diverse sull'elaborazione e il funzionamento del concetto di SPC e sulla certificazione degli SPC; in attesa di ulteriori discussioni, resta quindi da valutare se e come si debba integrare la nozione di SPC nel sistema dell'IVA definitivo.

iv) Norme in materia di cessioni di beni a SPC

72. Secondo la proposta della Commissione, si applicherebbe un meccanismo di inversione contabile alle cessioni di beni da un fornitore non stabilito a un SPC. L'elenco riepilogativo sarebbe limitato alle prestazioni di servizi.
73. A condizioni che si trovi una soluzione soddisfacente nel dibattito in corso sull'SPC, gli Stati membri potrebbero nel complesso convenire sulla possibilità di applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di beni da un fornitore non stabilito a un SPC.
74. Gli Stati membri si oppongono tuttavia con forza all'abolizione dell'obbligo di depositare l'elenco riepilogativo per le cessioni intraunionali di beni, in mancanza di una sostituzione effettiva di questa misura, che assicurerebbe il corretto funzionamento a fini di controllo fiscale.

v) Norme in materia di cessioni di beni a soggetti diversi dagli SPC e misure di accompagnamento

75. L'elemento centrale della proposta della Commissione per rendere il sistema dell'IVA dell'Unione più resistente alle frodi è l'imposizione dell'obbligo per il fornitore di addebitare l'IVA sulle cessioni intraunionali di beni al suo acquirente. Uno dei principali obiettivi è contrastare la frode dell'operatore inadempiente.
76. La frode dell'operatore inadempiente legata alle cessioni di beni si verifica in particolare nel caso di un'operazione "interna", quando il fornitore "scompare" prima di aver versato l'IVA dovuta, mentre l'acquirente mantiene il diritto a detrarre l'IVA a credito. In caso di frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC), attualmente il più comune tipo di frode dell'operatore inadempiente, l'"operatore inadempiente", per massimizzare i propri profitti, acquista i beni da un altro Stato membro al fine di acquisirli in esenzione dall'IVA, prima di usarli per operazioni "interne" fraudolente.
77. La proposta della Commissione è intesa a contrastare la frode MTIC facendo del fornitore di una cessione intraunionale di beni il soggetto passivo IVA, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto diverso da un SPC. Anche qualora l'acquirente di una cessione intraunionale di beni scomparisse prima di aver versato l'IVA sulla successiva operazione "interna", lo Stato membro nel quale l'IVA è dovuta dovrebbe almeno ricevere l'IVA sulla cessione intraunionale di beni: in tal modo si ridurrebbe la perdita per lo Stato membro, il "guadagno" del frodatore e, di conseguenza, l'incentivo a commettere questo tipo di frode.
78. Le discussioni condotte sotto la presidenza austriaca riguardo al proposto passaggio all'"assoggettamento del fornitore all'imposta" per le cessioni intraunionali di beni a soggetti diversi dagli SPC hanno mostrato che la quasi totalità degli Stati membri ritiene che una tale revisione del sistema attuale dell'IVA, se concordata, debba essere integrata da misure di salvaguardia, solide e proporzionate, che accompagnino la proposta della Commissione.
79. La maggior parte degli Stati membri è preoccupata, tra l'altro, dei potenziali effetti negativi, quali oneri amministrativi e costi per le imprese, oneri e costi per le autorità fiscali, mancato gettito nei casi di insolvenza e/o conseguenze negative dovute ad altre forme di frode.

80. Pur riconoscendo che la proposta della Commissione potrebbe avere un effetto positivo sulla frode MTIC, molti Stati membri intravedono il rischio che i frodatori possano adattarsi e che possano emergere nuovi modelli di frode. Vari Stati membri si sono detti preoccupati delle difficoltà che potrebbero incontrare per assicurare la riscossione dell'imposta da fornitori non stabiliti dovendo d'altro canto rimborsare l'IVA a credito agli acquirenti.
81. Al fine di prevenire tali nuovi rischi potenziali, molti Stati membri vorrebbero vagliare ulteriormente l'eventualità di elaborare misure di salvaguardia che accompagnino il passaggio all'"assoggettamento del fornitore all'imposta" e siano compatibili con la proposta della Commissione.
82. Per esempio, molti Stati membri ritengono opportuno analizzare possibilità, parallele o combinate, di obblighi in materia di comunicazione e di misure legate alla persona cui viene concesso il diritto di detrarre l'IVA versata a monte: tali misure potrebbero essere configurate come restrizione del diritto dell'acquirente di detrarre l'IVA versata a monte se l'IVA non è versata dal fornitore, oppure come responsabilità in solido. Tuttavia, al fine di consentire all'acquirente di sottrarsi alle conseguenze di tali misure, esse dovrebbero essere abbinate a una scissione dei pagamenti: l'acquirente trattiene l'IVA e la trasferisce direttamente alle autorità fiscali.

vi) Estensione dell'ambito di applicazione dello sportello unico

83. La proposta della Commissione è in generale intesa a estendere l'ambito di applicazione dello sportello unico a tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi per le quali il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'IVA in uno Stato membro nel quale non è stabilito. Inoltre, la proposta, se adottata, consentirebbe la detrazione dell'IVA a monte tramite lo sportello unico in determinate circostanze.
84. Le discussioni tenute sotto la presidenza austriaca hanno mostrato che, sostanzialmente, gli Stati membri sono d'accordo con l'estensione in sé e vedono i vantaggi che rappresenterebbe per le imprese.
85. Gli Stati membri convengono che l'"assoggettamento del fornitore all'imposta" per le cessioni intraunionali di beni, se concordato, dovrebbe essere accompagnato dall'estensione dello sportello unico a tali cessioni.

86. Alcuni Stati membri hanno tuttavia osservato che, in ogni caso, avrebbero ancora bisogno di disporre delle informazioni necessarie per assicurare il controllo fiscale e che l'estensione dell'ambito di applicazione dello sportello unico non dovrebbe dar adito a nuove opportunità di frode.
87. Analogamente, alcuni Stati membri hanno osservato che, in ogni caso, la possibilità di detrarre l'IVA a monte tramite lo sportello unico non dovrebbe portare a nuove opportunità di frode.
88. Una delle principali differenze tra la proposta possibilità di detrarre l'IVA a monte tramite lo sportello unico in determinati casi e un rimborso ai sensi della direttiva sul rimborso dell'IVA⁴³ è la tempistica del rimborso. Vari Stati membri sostengono che applicare le attuali norme della direttiva sul rimborso dell'IVA nell'ambito del sistema definitivo non sia proporzionato e possa ripercuotersi negativamente sul flusso di cassa dell'acquirente (specialmente, per esempio, in caso di trasferimento di beni tra Stati membri o nell'eventualità che un soggetto passivo sia il destinatario di una cessione assoggettata al meccanismo di inversione contabile dell'IVA).

Via da seguire

89. Nel corso delle discussioni tenute sotto la presidenza austriaca è risultato evidente che il miglior modo di procedere è continuare a porre l'accento sugli elementi chiave della proposta della Commissione e sull'analisi delle opzioni relative alle misure di accompagnamento.
90. Gli Stati membri convengono che la prossima tappa possa essere l'ulteriore prosecuzione del vaglio delle misure di accompagnamento, tenendo tra l'altro in considerazione, se del caso, l'eventualità di un'applicazione più estesa delle nuove tecnologie. Per il momento, al fine di giungere a un accordo su un sistema dell'IVA che sia migliore di quello temporaneo, sembra opportuno prendere in esame una serie di opzioni. Tali opzioni potrebbero includere, per esempio, quelle già discusse a livello di Gruppo "Questioni fiscali": il proposto passaggio all'"assoggettamento del fornitore all'imposta" per le cessioni transfrontaliere di beni tra imprese (B2B) all'interno della Comunità abbinato a obblighi di comunicazione e/o a una limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA a monte e/o a una responsabilità in solido dell'acquirente insieme a una "scissione dei pagamenti".

⁴³ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

91. Va osservato che gli Stati membri concordano sulla necessità che il dibattito sul sistema dell'IVA definitivo resti una delle priorità in materia di IVA. Ciononostante, tale dibattito non dovrebbe impedire o rallentare gli sforzi tesi a migliorare, ove opportuno, l'attuale sistema dell'IVA, che rimarrà in essere fino al raggiungimento di un accordo sul regime definitivo.

e) Riforma delle aliquote IVA

92. Il 18 gennaio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto⁴⁴. Obiettivo di tale proposta legislativa è introdurre norme sulla fissazione delle aliquote IVA in tutta l'UE, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regime definitivo di imposizione degli scambi tra gli Stati membri.

93. In sintesi, con questa specifica proposta legislativa la Commissione propone essenzialmente di:

- i) modificare le norme dell'UE sulla fissazione delle aliquote IVA ridotte (ad esempio abolire le attuali disposizioni transitorie che consentono di derogare temporaneamente alle norme generali; rivedere l'articolo 98 della direttiva IVA, ecc.);
- ii) concedere agli Stati membri maggiore libertà nella fissazione delle aliquote (tuttavia gli Stati membri sarebbero tenuti a garantire che la loro aliquota IVA media ponderata sia superiore al 12% in qualsiasi momento);
- iii) introdurre un "elenco negativo" di beni e servizi per i quali non è permessa l'applicazione di aliquote ridotte (in luogo dell'attuale elenco "positivo").

94. L'esame tecnico del fascicolo è stato avviato durante il mandato della presidenza bulgara, a livello di Gruppo "Questioni fiscali".

⁴⁴ Doc. 5335/18.

f) Semplificazione delle norme in materia di IVA per le PMI

95. Nel gennaio 2018 la Commissione ha presentato la proposta legislativa di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese⁴⁵.
96. Secondo la Commissione, la revisione delle norme applicabili alle PMI è stata dettata dai seguenti tre principali motivi:
- i) nonostante il fatto che gli Stati membri possano concedere alle PMI una franchigia IVA, opzione che è ampiamente utilizzata, le PMI continuano a risentire dei costi sproporzionati di conformità in materia di IVA a causa del modo in cui l'esenzione per le PMI è concepita;
 - ii) il sistema attuale ha effetti distorsivi sulla concorrenza sui mercati nazionali e dell'UE;
 - iii) il riesame offre l'opportunità di incoraggiare il rispetto volontario della normativa e quindi contribuire a ridurre le perdite di gettito dovute alla non conformità e alle frodi dell'IVA.
97. La proposta prevede:
- i) la revisione delle norme in materia di esenzione dall'IVA per le piccole imprese e
 - ii) la semplificazione degli obblighi in materia di IVA sia per le piccole imprese che beneficiano della franchigia, sia per quelle che non ne beneficiano.
98. L'esame tecnico del fascicolo è stato avviato durante il mandato della presidenza bulgara. Sotto la presidenza austriaca, il fascicolo è stato esaminato in cinque riunioni del Gruppo "Questioni fiscali". Lo scambio di opinioni a livello di Gruppo "Questioni fiscali" ha dimostrato la necessità di ulteriori lavori in sede di Consiglio e di organi preparatori prima che si possa giungere a un accordo definitivo tra gli Stati membri su questo fascicolo.

⁴⁵ Doc. 5334/18.

99. Va osservato che occorrerà trovare il giusto equilibrio prevedendo una semplificazione equa e proporzionata degli obblighi in materia di IVA che gravano sulle piccole imprese, provvedendo al contempo a porre in essere adeguate misure di cooperazione amministrativa (comprese soluzioni informatiche) tra le autorità fiscali degli Stati membri, ai fini della corretta applicazione del regime modificato per le piccole imprese ed evitando un indebolimento del controllo fiscale e un aumento dei rischi di frode/evasione dell'IVA.

g) Meccanismo facoltativo settoriale di inversione contabile e meccanismo di reazione rapida

100. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA⁴⁶.

101. L'obiettivo di tale proposta legislativa di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴⁷ (in appresso "direttiva IVA") è prorogare:

- i) la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi (articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA) e
- ii) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* - QRM) per lottare contro la frode (articolo 199 ter, paragrafo 1, della direttiva IVA).

102. Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di direttiva il 2 ottobre 2018⁴⁸.

⁴⁶ Doc. 9461/18.

⁴⁷ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁴⁸ Doc. 12659/18.

103. Il 6 novembre 2018 il Consiglio ECOFIN ha adottato la direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.⁴⁹

h) Meccanismo generalizzato di inversione contabile

104. Il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia⁵⁰.

105. Obiettivo della proposta è consentire agli Stati membri che soddisfano una serie di rigorose condizioni di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia. Come dichiarato dalla Commissione, "questo provvedimento ha lo scopo di aiutare gli Stati membri particolarmente colpiti dalla frode a contrastare la frode carosello finché non sarà posta in atto una soluzione globale a livello di UE"⁵¹.

106. Un testo di compromesso della presidenza è stato presentato al Consiglio ECOFIN per un dibattito orientativo nella sessione del 21 marzo 2017⁵². Il fascicolo è stato inoltre discusso nelle sessioni del Consiglio ECOFIN del giugno 2017⁵³, del maggio 2018 e del luglio 2018⁵⁴, nel corso delle quali la presidenza austriaca ha indicato che, a seguito di ulteriori lavori tecnici, il testo di compromesso sarebbe stato pronto in tempo per la sessione del Consiglio ECOFIN del 2 ottobre 2018.

⁴⁹ GUL 282 del 12.11.2018, pag. 5.

⁵⁰ Doc. 15817/16.

⁵¹ Doc. 12617/17, pag. 6.

⁵² Doc. 7118/17.

⁵³ Doc. 10041/17.

⁵⁴ Doc. 8770/1/18.

107. Il 2 ottobre 2018 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia⁵⁵.

108. Il Consiglio adotterà la direttiva in una delle sue prossime sessioni, fatti salvi il parere del Parlamento europeo e la messa a punto giuridico-linguistica.

i) Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano

109. L'8 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

110. Tale proposta presenta anche un collegamento con il settore dell'IVA in quanto l'Italia ritiene che l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito d'applicazione della direttiva sulle accise non sia incompatibile con il mantenimento dell'applicazione di un regime fiscale speciale relativo all'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, con il mantenimento dell'esclusione di detti territori dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. L'inclusione di tali territori nel territorio doganale dell'Unione richiede pertanto solo una modifica formale della direttiva sull'IVA, che consiste nel trasferire la loro denominazione dall'articolo 6, paragrafo 2 (territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA) all'articolo 6, paragrafo 1 (territori che fanno parte del territorio doganale dell'Unione esclusi dall'applicazione territoriale della direttiva IVA).

⁵⁵ Doc. 12565/18.

111. [Nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 28 novembre 2018 tutti gli Stati membri hanno potuto approvare nel merito tale proposta legislativa [e la data di applicazione che decorrerà dal 1° gennaio 2020]. Il Consiglio dovrebbe adottare la direttiva in questione in una delle sue prossime sessioni, fatta salva la messa a punto giuridico-linguistica.]

Accise

a) Disposizioni comuni in materia di accise

112. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha presentato quattro proposte nel settore delle accise.

113. In primo luogo la Commissione ha proposto la rifusione della direttiva 2008/118/CE che stabilisce il regime generale applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa (alcole, tabacco ed energia). La proposta di rifusione della direttiva⁵⁶ prevede una serie di miglioramenti, come suggerito nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio sull'attuazione e la valutazione della direttiva 2008/118/CE. Allo stesso tempo, allinea le disposizioni della direttiva 2008/118/CE all'evoluzione della normativa doganale e di altri settori pertinenti e ai requisiti procedurali risultanti dal trattato di Lisbona. Le modifiche previste riguardano, tra l'altro, l'interazione tra accise e dogane e la circolazione intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo. La proposta comprende misure volte ad eliminare gli ostacoli che incontrano le PMI consentendo loro di utilizzare sistemi informatici moderni in luogo dei sistemi cartacei ormai superati e sollevandole dall'obbligo esistente nei confronti dei venditori a distanza di impiegare rappresentanti fiscali. Attualmente, gli Stati membri possono esigere che i venditori a distanza di prodotti sottoposti ad accisa impieghino rappresentanti fiscali, il che può rendere il commercio legittimo finanziariamente insostenibile.

⁵⁶ Doc. 9571/18 + ADD 1, ADD 2 e ADD 3.

114. In secondo luogo la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)⁵⁷. Questa proposta accompagna la succitata proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale dell'accisa ed è intesa a integrare nell'attuale sistema di informatizzazione l'automatizzazione della procedura per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che sono stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e che sono trasferiti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di essere consegnati per fini commerciali in tale altro Stato membro.
115. In terzo luogo la Commissione ha inoltre presentato una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto riguarda il contenuto del registro elettronico⁵⁸. Anche questa proposta accompagna la citata proposta di direttiva che stabilisce il regime generale dell'accisa.
116. *[da completare dopo le riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" del 23 e 28 novembre 2018 - La Presidenza ha completato l'esame tecnico delle tre proposte avviato sotto la presidenza bulgara. Un testo di compromesso della direttiva è stato presentato, discusso e modificato di conseguenza. Ulteriori discussioni sul progetto di decisione e sul progetto di regolamento sono state rinviate in funzione delle modifiche della direttiva.]*
117. In quarto luogo la Commissione ha presentato inoltre una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche⁵⁹ al fine di ridefinire le norme che disciplinano le accise sull'alcole all'interno dell'UE, preparando la strada a un ambiente più favorevole alle imprese e a costi ridotti per i piccoli produttori di alcole.

⁵⁷ Doc. 9567/18 + ADD 1.

⁵⁸ Doc. 9568/17.

⁵⁹ Doc. 9570/18 + ADD 1 e ADD 2.

118. Concretamente, la proposta sulla tassazione dell'alcole mira a:

- i) mettere in atto un sistema di certificazione uniforme, riconoscibile in tutti i paesi dell'UE, a conferma dello status dei piccoli produttori indipendenti in tutta l'Unione. Ciò consentirà di ridurre i costi amministrativi e di conformità per i piccoli produttori di taluni beni che, a determinate condizioni, dovrebbero beneficiare di aliquote di accisa ridotte;
- ii) garantire una classificazione coerente e precisa del sidro in tutta l'UE; l'attuale assenza di tale classificazione costituisce un grave ostacolo per i piccoli produttori di sidro, che non hanno accesso alle aliquote ridotte di cui godono i piccoli produttori di birra e di bevande alcoliche;
- iii) chiarire le condizioni riguardanti l'alcol denaturato nell'UE. Tale tipo di alcol è utilizzato nella fabbricazione di prodotti quali prodotti per la pulizia, prodotti lavavetri, profumi e antigelo ed è esente dall'accisa. Tale esenzione può essere sfruttata da produttori senza scrupoli che utilizzano alcol denaturato per fabbricare e vendere bevande contraffatte potenzialmente pericolose senza versare l'imposta e, ancor più importante, mettendo in pericolo la salute dei consumatori. La proposta della Commissione creerà un moderno sistema di segnalazione dell'abuso di alcune formulazioni di alcol in modo che non siano più utilizzabili come denaturanti;
- iv) aumentare dal 2,8% vol al 3,5% vol la soglia per la birra a bassa gradazione alcolica che può beneficiare di aliquote ridotte, in modo da incentivare i produttori a essere innovativi e creare nuovi prodotti. Ciò dovrebbe incoraggiare i consumatori a scegliere bevande alcoliche con una gradazione alcolica inferiore rispetto a quelle normali, riducendo così l'assunzione di alcol.

119. *[da completare dopo le riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" del 23 e 28 novembre 2018]*

La presidenza ha completato l'esame tecnico della proposta avviato sotto la presidenza bulgara. [Tre] proposte di compromesso sono state presentate, discusse e modificate di conseguenza, tenendo conto delle questioni sollevate dagli Stati membri. [Lo scambio di opinioni a livello di Gruppo "Questioni fiscali" ha dimostrato la necessità di ulteriori lavori in sede di Consiglio e di organi preparatori prima che si possa giungere a un accordo definitivo tra gli Stati membri su questo fascicolo.]

b) Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano

120. Come indicato in precedenza, l'8 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta relativa all'inclusione di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.
121. Su richiesta dell'Italia, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione e nel territorio dell'Unione cui si applica la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise⁶⁰ ("direttiva sulle accise"). L'ubicazione geografica dei due territori, enclave italiane in territorio elvetico, ne ha giustificato storicamente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione; l'Italia considera tuttavia che tale esclusione non sia più necessaria.
122. [Nella riunione del Gruppo "Questioni fiscali" del 28 novembre 2018 tutti gli Stati membri hanno potuto approvare nel merito tale proposta legislativa [e la data di applicazione che decorrerà dal 1° gennaio 2020]. Il Consiglio dovrebbe adottare la direttiva in questione in una delle sue prossime sessioni, fatta salva la messa a punto giuridico-linguistica.]

Fiscalis

123. L'8 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale⁶¹. La proposta stabilisce, per il periodo 2021-2027, gli obiettivi, la dotazione di bilancio, le forme di finanziamento e le norme relative al programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale.

⁶⁰ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁶¹ Doc. 9932/18.

124. La proposta è stata esaminata dal Gruppo "Questioni fiscali" (Fiscalis) in data 26 giugno, 9 luglio e 5 settembre 2018. Il Gruppo "Questioni fiscali" è riuscito a raggiungere un accordo di massima sul testo. Il testo comprende alcune disposizioni poste tra parentesi quadre⁶², il cui esame è tuttora in corso e che rientreranno probabilmente nel quadro dei negoziati orizzontali sul QFP.
125. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 17 ottobre 2018⁶³.
126. La presidenza intende sottoporre il testo al Coreper per un orientamento generale parziale al fine di avviare i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria⁶⁴.

Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

127. Il 28 settembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Poiché non è stato possibile raggiungere l'accordo unanime di tutti gli Stati membri, basandosi sulla richiesta di undici Stati membri e conformemente all'autorizzazione del Consiglio del 22 gennaio 2013⁶⁵ e all'approvazione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012, il 14 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
128. In questa fase 10 Stati membri continuano a partecipare alla cooperazione rafforzata nell'ambito dell'ITF: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna (di seguito "Stati membri partecipanti")⁶⁶.

⁶² Considerando 18, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, lettera c).

⁶³ GU 2018/C 367/14.

⁶⁴ Docc. 14208/18 e 14209/18.

⁶⁵ GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

⁶⁶ Il 16 marzo 2016 l'Estonia ha interrotto la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata relativa all'ITF. V. il doc. 7808/16.

129. A seguito dei lavori preparatori svolti dal Gruppo "Questioni fiscali" e, laddove pertinente, dall'HLWP, lo stato di avanzamento di questo fascicolo è stato discusso nelle seguenti sessioni del Consiglio ECOFIN:

- 6 maggio 2014⁶⁷, 7 novembre 2014⁶⁸, 9 dicembre 2014⁶⁹ e 8 dicembre 2015⁷⁰;
- 17 giugno 2016⁷¹, in cui il Consiglio, per dare seguito alla dichiarazione di dieci Stati membri partecipanti messa a verbale della sessione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2015⁷², ha preso atto dello stato dei lavori su questo fascicolo per quanto riguarda una serie di questioni specifiche (applicazione dei principi di "emissione" e di "residenza" e campo di applicazione territoriale dell'ITF⁷³; esenzione dall'ITF delle attività di supporto agli scambi (market making)⁷⁴; campo di applicazione delle transazioni in contratti derivati che devono essere assoggettate all'ITF⁷⁵);
- 6 dicembre 2016⁷⁶, in cui il Consiglio ha preso atto delle discussioni in corso sulle parti costitutive (gli "elementi portanti")⁷⁷ dell'ITF e sull'assemblaggio di tali "elementi portanti" in eventuali modelli dell'ITF. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle discussioni su temi riguardanti l'efficienza in termini di costi di possibili modelli di riscossione dell'ITF.

130. Nella riunione dell'HLWP del 18 aprile 2018 gli Stati membri partecipanti hanno riferito che stanno valutando l'impatto dei recenti sviluppi internazionali e le opzioni possibili, in particolare per quanto riguarda le aspettative relative al gettito dell'ITF.

⁶⁷ Docc. 9399/14 e 9576/14.

⁶⁸ Doc. 14949/14.

⁶⁹ Docc. 16498/14 e 16753/14, punti da 36 a 46.

⁷⁰ Doc. 14942/15.

⁷¹ Doc. 9602/16.

⁷² Doc. 15112/15 ADD 1.

⁷³ Doc. 9602/16, punti 6, 7 e 8, e doc. 14942/15, punti da 7 a 11.

⁷⁴ Doc. 9602/16, punti da 9 a 12, e doc. 14942/15, punti 15, 16 e 17.

⁷⁵ Doc. 9602/16, punti 13, 14 e 15, e doc. 14942/15, punti 18 e 19.

⁷⁶ Doc. 13608/16.

⁷⁷ Doc. 14942/15, punto 3.

131. Alla luce di quanto precede, come già indicato nella relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali⁷⁸ del dicembre 2016, saranno necessari ulteriori lavori in sede di Consiglio e dei suoi organi preparatori prima che si possa raggiungere un accordo definitivo su questo fascicolo tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata che rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata relativa all'ITF.

B. Coordinamento delle politiche fiscali

132. Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (al di là della portata della legislazione dell'UE in materia fiscale).

a) Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"

133. Il Gruppo "Codice di condotta" si è riunito quattro volte durante la presidenza austriaca (24 luglio, 21 settembre, 12 ottobre e 15 novembre 2018).

134. Il Gruppo ha avviato i lavori sulla base del nuovo pacchetto di lavoro pluriennale approvato dal Consiglio ECOFIN il 22 giugno 2018⁷⁹.

135. Il Sottogruppo "Paesi terzi", presieduto dalla presidenza austriaca, si è riunito il 10 luglio, il 20 settembre e il 14 novembre 2018.

136. Il Gruppo ha proseguito i lavori sullo status quo e sullo smantellamento dei regimi fiscali preferenziali dannosi, con particolare attenzione agli speciali regimi fiscali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent box) e ai regimi di deduzione degli interessi nozionali.

137. I lavori del Gruppo si sono tuttavia incentrati principalmente sul seguito dato alle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e sul relativo monitoraggio degli impegni assunti dalle giurisdizioni in questo contesto.

⁷⁸ Doc. 15254/16, punto 45.

⁷⁹ Doc. 10420/18.

138. Il Gruppo ha raggiunto vari accordi a questo riguardo, in particolare sui seguenti aspetti:

- modifiche degli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, inclusi l'inserimento nella lista e la rimozione dalla stessa di varie giurisdizioni;
- revisione dell'ambito geografico dell'esercizio di inserimento nella lista dell'UE;
- progetto di orientamento sul criterio 3.2.

139. Il Gruppo e il Sottogruppo "Paesi terzi" hanno inoltre proseguito le discussioni sui seguenti punti:

- maggiore coordinamento delle misure di difesa nel settore fiscale contro le giurisdizioni non cooperative;
- futuro criterio 1.4 (scambio di informazioni sulla titolarità effettiva).

140. Inoltre, in linea con le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2015 e dell'8 marzo 2016, l'HLWP, nelle riunioni del 25 settembre e 22 novembre 2018, ha proseguito le discussioni sulla revisione del mandato del Gruppo "Codice di condotta", mentre il Gruppo "Codice di condotta" ha riesaminato una serie di questioni tecniche correlate nella riunione del 24 luglio 2018.

141. Informazioni più dettagliate sui lavori del Gruppo figurano nella relazione elaborata per il Consiglio ECOFIN⁸⁰ e nelle conclusioni del Consiglio che la accompagnano⁸¹.

b) Sviluppi internazionali

142. L'HLWP è stato periodicamente informato degli sviluppi internazionali pertinenti, in particolare in relazione alle riunioni del quadro inclusivo BEPS, della task force dell'OCSE sull'economia digitale (TFDE) e del forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP).

⁸⁰ Doc. 14364/18 + ADD da 1 a 15.

⁸¹ Doc. 14363/18.

c) Disposizioni fiscali incluse in fascicoli non fiscali

143. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono ad un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze nell'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, continuerà a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi.

144. Le recenti allerte hanno riguardato:

- a) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- b) la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra;
- c) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF;
- d) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
- e) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

145. Un quadro aggiornato delle disposizioni fiscali incluse in fascicoli non fiscali è stato esaminato nella riunione dell'HLWP del 26 ottobre 2018.

d) Interazione con la commissione TAX3 del Parlamento europeo

146. L'HLWP e il Gruppo "Codice di condotta" sono stati periodicamente informati e consultati sulle richieste in merito allo scambio di informazioni e all'accesso a documenti da parte della commissione TAX3 del Parlamento europeo⁸².
147. Il 10 ottobre 2018 il presidente del Gruppo "Codice di condotta" ha partecipato a uno scambio di opinioni con i membri della commissione TAX3 e ha condiviso informazioni su aspetti chiave del lavoro del Gruppo con i membri della commissione TAX3⁸³.
-

⁸² Docc. WK 8210/18 e WK 8212/18.

⁸³ Doc. WK 9052/18.